

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale¹

921.211.1

del 2 agosto 1994 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, ²

visti gli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 30 novembre 1992³ sulle foreste (OFo),
ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1

¹ Il presente regolamento disciplina la formazione pratica forestale (pratica) dei diplomati universitari in ambito forestale che desiderano ottenere l'eleggibilità a capo di un ufficio di circondario forestale o a un'altra funzione superiore del servizio forestale pubblico federale o cantonale. ⁴

² Disciplina inoltre la composizione e i compiti della Commissione che organizza e controlla la pratica, nonché i compiti del corpo insegnante che guida i praticanti durante questo periodo.

Sezione 2: Pratica

Art. 2 Obiettivi della formazione

¹ I praticanti devono:

- a. prendere dimestichezza con i compiti di un servizio forestale pubblico;
- a^{bis}.⁵ conoscere altre attività in ambito forestale;
- b. essere preparati ad assumere funzioni dirigenziali;
- c. imparare a trattare con le autorità, con i proprietari di boschi e con la popolazione e mettere in pratica le capacità acquisite.

RU **1994** 2085

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU **2006** 5241).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU **2006** 5241).

³ RS **921.01**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU **2006** 5241).

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU **2006** 5241).

² I praticanti devono inoltre imparare quali sono i compiti principali dell'attività forestale e come eseguirli personalmente.

Art. 3⁶ Durata e svolgimento della pratica

¹ La pratica dura almeno 12 mesi e si divide in una parte obbligatoria e in una parte opzionale.

² La parte obbligatoria dura almeno tre mesi.

³ La parte opzionale può essere suddivisa in blocchi, ognuno dei quali deve durare almeno tre mesi.

⁴ Nella durata della parte opzionale possono essere computati fino a sei mesi per le seguenti attività formative:

- a. tirocinio di selvicoltore;
- b. stage preliminare presso l'Alta scuola svizzera di agronomia di Zollikofen;
- c. pratica nell'ambito del corso di master in scienze ambientali con approfondimento in gestione forestale e paesaggistica presso il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) o un corso di studi in ambito forestale presso un'università estera riconosciuta.

⁵ La domanda relativa al computo secondo il capoverso 4 deve essere presentata insieme all'iscrizione provvisoria; la decisione spetta alla Commissione.

⁶ I corsi offerti (art. 10 cpv. 3) o raccomandati dalla Commissione sono inclusi nel computo della durata complessiva della pratica.

Art. 4⁷ Ammissione

¹ Sono ammessi alla pratica coloro che:

- a. sono in possesso di un diploma di ingegnere forestale rilasciato dall'Alta scuola svizzera di agronomia di Zollikofen;
- b. hanno conseguito un bachelor in scienze ambientali con approfondimento in scienze forestali e del paesaggio presso il PFZ o che hanno concluso con successo la pratica professionale prescritta (30 crediti) nell'ambito del corso di master in scienze ambientali del PFZ;
- c. hanno conseguito 90 crediti (compresa la pratica professionale corrispondente a 30 crediti) nell'ambito del corso di master in scienze ambientali con un major in gestione forestale e paesaggistica presso il PFZ.

² I relativi attestati devono essere inoltrati alla Commissione al più tardi un mese dopo l'inizio della pratica.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

³ In base all'articolo 5 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996⁸ sulle scuole universitarie professionali, il riconoscimento dell'equivalenza di diplomi esteri è affidato alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione⁹ per quanto riguarda il settore delle scuole universitarie professionali, e alla Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS) per quanto riguarda il settore universitario.

Art. 5 Luoghi della pratica

¹ La parte obbligatoria deve aver luogo in un servizio forestale pubblico in Svizzera.

² La parte opzionale da assolvere può essere eseguita nel settore forestale o in un settore affine in Svizzera o all'estero.¹⁰

Art. 6 Iscrizione provvisoria e definitiva

¹ L'iscrizione provvisoria deve essere inoltrata alla Commissione almeno sei mesi prima dell'inizio della pratica. Successivamente la Commissione assegna il luogo della parte obbligatoria e designa un membro della Commissione quale esperto.¹¹

² L'iscrizione definitiva deve essere inoltrata alla Commissione almeno due mesi prima dell'inizio della pratica, così come la programmazione didattica con indicazione del piano cronologico, dei luoghi e dei contenuti, compresi i corsi che si intendono frequentare.

Art. 7 Compiti dei praticanti

¹ I praticanti devono:

- a. dopo la designazione del luogo in cui si svolgerà la parte obbligatoria della pratica, mettersi in contatto con l'insegnante e l'esperto per concordare l'inizio della pratica, il relativo piano cronologico e il contenuto;
- b.¹² una settimana dopo l'inizio della parte obbligatoria della pratica e di ogni blocco della parte opzionale ancora da eseguire, inoltrare all'esperto il piano cronologico e il piano particolareggiato del programma di formazione;
- c. informare senza indugio l'esperto su ogni modifica importante apportata al piano cronologico e al contenuto della pratica;

⁸ RS 414.711

⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

d.¹³ redigere un rapporto finale sia sulla parte obbligatoria della pratica sia sui singoli blocchi della parte opzionale ancora da eseguire e allegarvi i progetti, le relazioni e le trattazioni su problemi particolari;

e.¹⁴ inviare i rapporti finali visti dagli insegnanti e gli allegati all'esperto almeno tre settimane dopo la fine sia della parte obbligatoria sia dei singoli blocchi della parte opzionale della pratica ancora da eseguire.

² I rapporti finali devono fornire una visione d'assieme sul periodo di pratica e sui lavori eseguiti.

Art. 8 Certificato di pratica e certificato di eleggibilità

¹ La Commissione rilascia il certificato di pratica ai praticanti che, dopo aver portato a termine la pratica e aver eseguito i compiti assegnati loro, hanno raggiunto gli obiettivi della formazione.

² Se un praticante non raggiunge gli obiettivi della formazione, la Commissione può imporre di ripetere la parte obbligatoria della pratica, completamente o in parte.

³ La Commissione rilascia ai titolari del certificato di pratica anche un certificato di eleggibilità previa presentazione del diploma universitario in ambito forestale.¹⁵

Sezione 3: Commissione

Art. 9¹⁶ Composizione

¹ La Commissione si compone di:

- a. un rappresentante dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale);
- b. almeno cinque esperti;
- c. almeno un rappresentante di una scuola universitaria in ambito forestale.

² Il rappresentante dell'Ufficio federale assume la presidenza.

³ La gestione della segreteria della Commissione è affidata all'Ufficio federale.

Art. 10 Compiti della Commissione

¹ La Commissione organizza la pratica ed emana istruzioni per il corpo insegnante e i praticanti.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

² Stabilisce il contenuto e la durata dei corsi di formazione per gli insegnanti e li attua in collaborazione con i Cantoni.

³ In collaborazione con i Cantoni e le associazioni offre corsi per praticanti.

⁴ ... 17

⁵ Valuta l'idoneità professionale dei praticanti in base alla proposta dell'esperto (art. 12 cpv. 3 lett. e).

Art. 11 Decisioni

¹ Le decisioni della Commissione vengono prese generalmente durante le sedute della stessa; su disposizione del presidente, possono essere prese mediante circolazione degli atti.

² La Commissione decide a maggioranza dei membri presenti; nel caso di decisioni mediante circolazione degli atti, a maggioranza dei membri.

³ Il presidente non vota; in caso di parità, decide.

Art. 12 Esperti

¹ Può essere nominato quale esperto chi lavora come dirigente di un ufficio di circondario forestale o ricopre un'altra funzione superiore nel servizio forestale pubblico e ha già istruito praticanti oppure chi è attivo in un altro settore forestale e dispone di elevate competenze professionali.¹⁸

² Un esperto assiste in genere non più di quattro praticanti.

³ Gli esperti devono:

- a. approvare i piani cronologici e i programmi di formazione particolareggiati dei praticanti;
- b. incontrarsi almeno due volte con i praticanti durante la pratica, una delle quali durante la parte obbligatoria in loco e in presenza dell'insegnante;
- c. mediare eventuali contrasti tra insegnante e praticante;
- d. redigere, per la Commissione, un rapporto su ogni praticante;
- e. inoltrare la proposta di conferimento o non conferimento del certificato di pratica in base a detto rapporto e alla valutazione da parte del corpo insegnante (art. 15 cpv. 3).

⁴ Il rapporto dell'esperto verte su:

- a. un controllo che la pratica si svolge in maniera conforme al regolamento;
- b. una valutazione dei compiti eseguiti e

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, con effetto dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

- c. una valutazione sul raggiungimento delle mete poste dal programma di formazione.

Sezione 4: Corpo insegnante

Art. 13 Corpo insegnante per la parte obbligatoria della pratica

- ¹ I Cantoni nominano gli insegnanti per la parte obbligatoria della pratica.
- ² Può essere nominato insegnante chi lavora come dirigente di un ufficio di circondario forestale o ricopre un'altra carica superiore nel servizio forestale pubblico, ha frequentato un corso di formazione per insegnanti e offre garanzia per il raggiungimento degli scopi della formazione.
- ³ Gli insegnanti devono frequentare periodicamente corsi di aggiornamento.
- ⁴ La Commissione può raccomandare ai Cantoni di esonerare dal loro compito gli insegnanti il cui insegnamento non corrisponde agli scopi della formazione o è gravemente carente.

Art. 14 Posti e insegnanti per la parte opzionale della pratica

- ¹ I posti per la parte opzionale della pratica ancora da eseguire sono autorizzati dall'esperto su proposta del praticante se detti posti garantiscono il raggiungimento degli obiettivi della formazione.¹⁹
- ² Si raccomanda agli insegnanti della parte opzionale della pratica di frequentare un corso di formazione apposito.

Art. 15 Compiti del corpo insegnante

- ¹ Il corpo insegnante deve istruire i praticanti secondo gli obiettivi della formazione, assicurando la messa in pratica delle conoscenze acquisite durante lo studio, possibilmente in tutte le materie forestali.
- ² Nella prima settimana della parte obbligatoria e dei singoli blocchi previsti per la parte opzionale ancora da eseguire, gli insegnanti devono elaborare insieme ai praticanti il piano cronologico e i programmi particolareggiati di formazione.²⁰
- ³ Entro quattro settimane dalla fine della pratica, gli insegnanti devono redigere e inoltrare all'esperto e comunicare al praticante una valutazione delle capacità professionali del praticante.
- ⁴ Un insegnante può seguire solo un praticante.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del 23 maggio 1973²¹ concernente la pratica forestale è abrogato.

Art. 17²²

Art. 17a²³ Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2006

Per i titolari di un diploma di ingegnere forestale del PFZ si applica il diritto previgente.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

²¹ [RU 1973 968]

²² Abrogato dal n. V 22 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 30 nov. 2006, in vigore dal 12 dic. 2006 (RU 2006 5241).

